

Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5

DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 08.03.2023)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina il servizio civile regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), nel rispetto della Costituzione e del principio di sussidiarietà.

2. La Regione Liguria riconosce il servizio civile regionale quale risorsa di progresso per la comunità, di partecipazione alla vita della società, attraverso lo sviluppo delle potenzialità personali dei giovani nella loro dimensione collaborativa, solidale e sociale, al fine di:

a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, gli scambi e i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori per uno sviluppo armonico e sostenibile della comunità, nonché per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato;

b) promuovere la partecipazione dei giovani attraverso percorsi di cittadinanza attiva, sostenerne la crescita e la valorizzazione nonché lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in ordine ai propri diritti e doveri al fine di accrescere il benessere individuale e della società;

c) promuovere nei giovani il senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale;

d) potenziare e valorizzare le competenze dei giovani privilegiando percorsi di orientamento e formazione, anche attraverso l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze (IVC), al fine di sostenere la piena realizzazione della persona e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, quale dimensione essenziale di appartenenza alla vita della comunità;

e) contribuire alla salvaguardia e alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale;

f) favorire, attraverso una progettualità integrata, la coesione territoriale tra centro e periferia, zone litoranee e aree interne;

g) promuovere il diritto alle pari opportunità;

h) valorizzare la funzione di sussidiarietà dei corpi intermedi della società civile e del terzo settore;

i) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e all'economia solidale.

3. Al raggiungimento delle finalità della presente legge possono concorrere anche risorse statali ed europolitane.

Art. 2. (Modalità di attuazione e durata)

1. Il servizio civile regionale si realizza nel rispetto dei principi e delle competenze fissate dagli articoli 2, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 40/2017.

2. Il servizio civile regionale si attua in coerenza con la programmazione di cui all'articolo 10, anche attraverso la stipula di patti di sussidiarietà finalizzati alla coprogettazione degli interventi sul territorio, secondo le modalità previste dagli articoli

28, 29, 30 e 31 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

3. I patti di sussidiarietà si realizzano con i soggetti iscritti all'Albo regionale degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 6 raggruppati in Associazioni temporanee di scopo (ATS).

4. Il servizio civile regionale ha durata variabile da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali di cui all'articolo 10.

5. La Regione Liguria procede alla gestione e al monitoraggio del servizio civile regionale anche utilizzando le metodologie digitali.

Art. 3. (Ambiti di intervento)

1. Gli interventi del servizio civile regionale possono realizzarsi nei seguenti ambiti:

a) assistenza e soccorso;

b) educazione e contrasto alla povertà educativa;

c) educazione alla pace e promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità;

d) sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

e) cittadinanza attiva e tutela dei diritti;

f) contrasto alla marginalità e reinserimento nel contesto sociale;

g) tutela del patrimonio ambientale e fruizione del territorio;

h) riqualificazione urbana;

i) coesione sociale e territoriale;

j) tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;

k) promozione della cultura e dello sport;

l) economia solidale e consumo consapevole;

m) ambiti sperimentali e innovativi anche riconducibili a specifici obiettivi della programmazione regionale, fatta salva la coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e con le previsioni statutarie degli enti attuatori.

Art. 4. (Soggetti del servizio civile regionale)

1. Sono soggetti del servizio civile regionale:

a) la Regione Liguria;

b) gli enti di servizio civile regionale, iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 e operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata;

c) i giovani di età compresa tra quindici e trenta anni.

2. Costituiscono parte attiva del servizio civile regionale, quali enti partner di progetto, gli enti del terzo settore ancorché non iscritti all'Albo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i percorsi d'istruzione di secondo livello, i Centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA), gli organismi formativi e gli istituti preposti all'inclusione sociale nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale secondo quanto previsto all'articolo 13.

Art. 5. (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre il Programma triennale di cui all'articolo 10 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) approva il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 10;

c) approva i requisiti, le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'Albo degli enti di servizio civile regionale di

cui all'articolo 6;

d) approva gli avvisi pubblici finalizzati alla presentazione dei progetti di servizio civile regionale;

e) approva i progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 11;

f) approva gli schemi di contratto previsti dall'articolo 13.

2. La struttura regionale competente provvede:

a) alla tenuta dell'Albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 6, ivi compresi i procedimenti di iscrizione e cancellazione;

b) al monitoraggio dei progetti approvati e alla valutazione degli esiti e dei risultati raggiunti;

c) all'adozione di adeguati strumenti di valorizzazione e promozione del servizio civile;

d) all'organizzazione e realizzazione delle attività di formazione e informazione rivolte ai soggetti di cui all'articolo 4;

e) alla tenuta dell'elenco regionale dei giovani volontari di cui all'articolo 15.

Art. 6. (Albo degli enti di servizio civile regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale, che ne fanno istanza, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.

2. Gli enti iscritti all'Albo presentano e attuano progetti di servizio civile regionale, anche in forma associata, collaborano e partecipano alle attività secondo quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 10.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Gli enti iscritti all'Albo possono realizzare, in collaborazione con gli istituti di istruzione e formazione, interventi di educazione civica con particolare riferimento alla cultura della pace e della solidarietà, utili per il riconoscimento dei crediti formativi.

5. Gli enti iscritti all'Albo possono realizzare in collaborazione con gli istituti preposti all'inclusione sociale, nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale, interventi finalizzati al recupero degli stessi.

6. All'Albo possono iscriversi anche gli enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e di protezione civile e già inseriti nell'elenco approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento recante norme per la gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio)), fatta salva la coerenza statutaria con le finalità di cui all'articolo 1.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono, qualora rivestano la qualifica di ente titolato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), supportare i giovani che hanno concluso positivamente il periodo di servizio civile regionale e che ne facciano richiesta nel percorso di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite di cui agli articoli 79 e 80 della l.r. 18/2009.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 7. (Consulta regionale per il servizio civile)

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

2. La Consulta regionale ha il compito di formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma del servizio civile regionale e del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 10.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta per materia, o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Liguria;

d) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;

e) un rappresentante del Forum ligure del Terzo settore;

f) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;

g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria previa intesa con la Direzione scolastica regionale per la Liguria;

h) due rappresentanti del Coordinamento regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9.

4. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l'individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l'integrazione dell'organo con il pervenire delle successive designazioni.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.

6. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della Consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché rappresentanti dei giovani volontari iscritti all'elenco del servizio civile di cui all'articolo 15.

Art. 8. (Conferenza regionale per il servizio civile)

1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale per il servizio civile quale sede di confronto, valutazione e approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sui risultati della programmazione triennale conclusa e strumento di impulso per la programmazione successiva.

2. Alla Conferenza di cui al comma 1 possono partecipare gli enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e formative, l'Università degli Studi di Genova, gli istituti di inclusione, gli enti dell'associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni e il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 9.

Art. 9. (Coordinamento regionale degli enti di servizio civile)

1. La Regione promuove e valorizza il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo e integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile regionale e universale attuate sul territorio regionale.

2. Il Coordinamento regionale degli enti di servizio civile non può sostituire, nella titolarità dei progetti di cui all'articolo 11, gli enti di servizio civile o le loro forme associate.

Art. 10. (Programmazione regionale)

1. Il Programma per il servizio civile regionale è approvato ogni tre anni, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 7 e di quelle scaturite dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 8.

2. Il Programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua in relazione agli ambiti d'intervento identificati all'articolo 3:

a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i tempi e le modalità di attuazione;

b) le condizioni e i criteri generali di ammissione e approvazione dei progetti, i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziare dalla Regione e le modalità di rendicontazione;

c) le modalità per la verifica dello svolgimento e della qualità delle attività nonché dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;

d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;

e) i compensi e i benefici e le possibili agevolazioni nella fruizione di servizi per i giovani che svolgono o hanno svolto il servizio civile regionale;

f) le azioni informative, di promozione e di sensibilizzazione delle attività regionali, con le relative modalità di diffusione sul territorio;

g) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile regionale, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti all'Albo di cui all'articolo 6, nonché gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.

3. La Regione sulla base della programmazione triennale approva il Piano attuativo annuale del servizio civile regionale contenente gli obiettivi annuali individuati.

Art. 11. (Progetti di servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 6, anche in forma associata attraverso i patti di sussidiarietà di cui all'articolo 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati a seguito di avviso pubblico e approvati dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti nel Programma regionale o nel Piano attuativo annuale di cui all'articolo 10.

3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile regionale indicano:

a) gli obiettivi, anche a carattere innovativo, che si intendono perseguire, gli interventi e le azioni per realizzarli, con l'indicazione delle modalità di accompagnamento dei giovani inseriti nei vari percorsi;

b) la durata del servizio, che rientra nei limiti minimi e massimi indicati nell'articolo 2, comma 4;

c) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione dei candidati e l'eventuale attivazione dei percorsi di individuazione e validazione delle competenze.

4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all'espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile.

5. La Regione assicura il controllo sull'attuazione e sullo svolgimento dei progetti di cui al comma 1, con particolare attenzione agli esiti e ai risultati raggiunti.

Art. 12. (Criteri di ammissione al servizio civile regionale)

1. Possono accedere al servizio civile regionale i giovani residenti o domiciliati nel territorio regionale che siano in età compresa tra i diciotto e i trenta anni.

2. Possono inoltre accedere al servizio civile regionale:

a) i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età che frequentino il triennio della scuola secondaria di secondo grado o il terzo o quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che frequentino i corsi ordinamentali dei CPIA e i percorsi d'istruzione di secondo livello presso gli istituti superiori di secondo grado, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione di esperienze adeguate in accordo con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i CPIA, gli organismi formativi e l'Ufficio scolastico regionale;

b) i giovani in età compresa tra i quindici e i trenta anni che siano inseriti nell'ambito dei percorsi di inclusione sociale, in accordo con gli istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale.

3. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate dai relativi avvisi pubblici sulla base dei modelli predisposti dalla Regione.

4. La selezione dei giovani partecipanti, se prevista, è effettuata dai soggetti attuatori del progetto.

5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale i giovani che abbiano in corso o abbiano avuto nei dodici mesi precedenti un rapporto di lavoro presso l'ente di servizio civile di accoglienza.

6. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui prestano servizio.

7. Al termine del percorso di servizio civile, la Regione rilascia l'attestato di avvenuto svolgimento del servizio.

Art. 13. (Rapporto di servizio civile regionale)

1. Il rapporto di servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane e l'ente iscritto all'Albo di cui all'articolo 6 e titolare del progetto, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale che prevede il trattamento giuridico, le modalità di svolgimento del servizio, la durata, i compensi e i riconoscimenti di cui all'articolo 14.

2. Il servizio civile regionale svolto in partenariato con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli organismi formativi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), si realizza mediante sottoscrizione di un accordo tra istituto o organismo formativo ed Ente del servizio civile, in conformità allo schema

approvato dalla Giunta regionale.

3. Il rapporto di servizio civile di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), si instaura con la sottoscrizione della domanda di ammissione da parte del giovane in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale che prevede il trattamento giuridico, le modalità di svolgimento del servizio, la durata, i compensi e i riconoscimenti di cui all'articolo 14.

4. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso riconosciuto non ha natura retributiva in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 40/2017.

Art. 14. (Sostegno ai progetti di servizio civile regionale e riconoscimenti ai giovani volontari)

1. La Regione sostiene, secondo i criteri previsti dal Programma di cui all'articolo 10, i progetti di servizio civile regionale realizzati da enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6, anche riuniti in ATS.

2. La Regione riconosce ai giovani di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, appositi compensi o benefici, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nella Programmazione triennale di cui all'articolo 10 e dalle specifiche progettazioni.

3. Il servizio civile regionale effettivamente prestato per un periodo non inferiore ai sei mesi può essere valutato nei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli della Regione e del settore regionale allargato, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

4. Ai giovani in servizio verrà erogata la formazione prevista dalla Programmazione triennale.

5. I giovani possono, su richiesta, accedere all'apertura del dossier individuale e, qualora abbiano utilmente terminato il percorso di servizio civile regionale concordato nel contratto sottoscritto, al processo di validazione e certificazione delle competenze acquisite, ai sensi degli articoli 79 e 80 della l.r. 18/2009 e dei provvedimenti regionali di attuazione.

Art. 15. (Elenco regionale dei giovani volontari)

1. I giovani che abbiano utilmente concluso il periodo di servizio civile possono chiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei volontari finalizzato a implementare reti giovanili per la promozione delle attività di informazione e formazione su temi coerenti con le finalità di cui all'articolo 1 e per favorire la partecipazione di volontari esperti a interventi specifici previsti dalla programmazione triennale o dal piano attuativo annuale regionali.

Art. 16. (Formazione e aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile regionale)

1. La Regione sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili del servizio civile degli enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6, sulla base di quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 10.

2. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciato attestato di partecipazione.

Art. 17. (Servizio civile universale)

1. La Regione dà attuazione al servizio civile universale di cui al d.lgs. 40/2017 nei limiti delle risorse di cui al comma 3

stanziato dallo Stato.

2. La Giunta regionale si esprime sui piani e programmi di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 40/2017, approva gli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo e adotta gli atti necessari all'attuazione delle funzioni regionali derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo.

3. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017, è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. I volontari che hanno svolto il servizio civile universale possono partecipare al servizio civile regionale e possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 15.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.18. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, con le modalità stabilite al comma 2.

2. A tal fine la Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti con particolare riferimento alle modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

3. Successivamente alla data di presentazione della relazione di cui al comma 2 e con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta una relazione che contiene dati e informazioni su:

a) accordi tra Regione e ATS finalizzati alla sottoscrizione dei patti di sussidiarietà di cui all'articolo 2;

b) gli interventi realizzati nell'ambito del servizio civile regionale con evidenziate le finalità perseguite di cui all'articolo 1 e i risultati conseguiti, mettendo in evidenza anche eventuali elementi a carattere innovativo o sperimentale;

c) il numero dei giovani avviati al servizio civile, con indicazione anche di eventuali beneficiari indiretti e i giovani eventualmente iscritti all'elenco di cui all'articolo 15;

d) il numero di dossier individuali aperti per la valorizzazione delle potenzialità personali e professionali dei giovani e per il riconoscimento delle competenze nel sistema IVC;

e) le attività formative-orientative realizzate in materia di servizio civile a favore dei giovani, delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;

f) le iniziative realizzate per la valorizzazione, promozione e informazione del servizio civile;

g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti e le eventuali criticità e punti di forza rilevati.

4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Art. 19. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera c), sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Programma per il servizio civile regionale di cui all'articolo 10 è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Programma approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) mantiene validità fino all'approvazione del Programma di cui all'articolo 10 della presente legge da parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

3. I procedimenti e i progetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell'avvio degli stessi.

4. L'iscrizione all'Albo regionale degli enti del servizio civile di cui all'articolo 5 della l.r. 11/2006 mantiene la sua validità sino all'iscrizione degli enti all'Albo di cui all'articolo 6 della presente legge secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. La Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2006 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermata fino al termine della legislatura in corso.

Art. 20. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la l.r. 11/2006;
- b) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro));
- c) l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- d) l'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore);
- e) l'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (collegato alla legge di stabilità 2016));
- f) l'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 5 (Legge di manutenzione della normativa regionale);
- g) il regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3 (Regolamento per l'attuazione della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile)).

Art. 21. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

Anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00

(centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti";

Anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.